

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 2618/97/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1997

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1998 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare gli articoli 2 e 4 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta Autorità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2286/96/CECA della Commissione⁽²⁾;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 219 milioni di ECU, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1998; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 23 dicembre 1997, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1998, cioè 0 milioni di ECU;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,737 milioni di ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1998 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

La decisione n. 3/52/CECA è così modificata:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1998:

<i>(in ecu)</i>	
Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	76,81
Carbon fossile di tutte le categorie	47,83
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	171,35
Acciaio in lingotti	265,56
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	442,59*

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è fissato come segue:

<i>(in ecu)</i>	
Prodotti	Prelievo per tonnellata a partire dal 1998
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite ⁽¹⁾	0
Carbon fossile di tutte le categorie ⁽²⁾	0
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0
Acciaio in lingotti	0
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0

⁽¹⁾ Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

⁽²⁾ Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione^(*).

^(*) GU L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 311 del 30. 11. 1996, pag. 10.